

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Milano - Sezione I^a

composto dai magistrati:

Giovanni	Vacirca	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Eleonora	Di Santo	consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 3584 del 2000 proposto da

CONSORZIO IDRICO e di TUTELA delle ACQUE del NORD MILANO,
con sede in Milano, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Claudio Colombo ed elettivamente domiciliato in Milano,
via Adige 12, presso l'avv. Marcello Meoli

c o n t r o

ACQUA POTABILE BOVISIO s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituita in giudizio

per

l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento della quota di tariffa
relativa al servizio di depurazione delle acque relativamente al periodo
1.1.1999 / 29.2.2000 e la condanna della Società intimata a versare le relativi
somme con interessi legali dal dovuto al saldo.

Visto il ricorso, notificato il 1 agosto e depositato il 7 settembre 2000;

Visti atti e documenti di causa;

Udito, nella camera di consiglio del 20 settembre 2000, relatore il dott.

Sezione Prima

n. 271/00
reg. ord.

n. 3584/00
reg. ric.



T.A.R. Lombardia, Sez. 1^a - r.g. 3584/00 - Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque del Nord Milano - Acqua Potabile Bovisio s.r.l.

Carmine Spadavecchia, il difensore del Consorzio ricorrente;

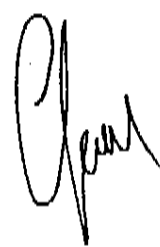
Considerato che:

- il Consorzio, gestore del servizio di depurazione delle acque, chiede con il ricorso in esame l'accertamento del proprio diritto di percepire dalla S.r.l. Acqua Potabile Bovisio (in prosieguo, Società), che ha gestito il servizio acquedotto sino al 29 febbraio 2000 riscuotendo dall'utenza l'intera tariffa per il servizio idrico, la quota correlata al servizio di depurazione per il periodo 1.1.1999 / 29.2.2000;

- in via provvisoria il Consorzio chiede, ai sensi degli artt. 8, comma secondo, della legge 21 luglio 2000 n. 205 e 186-ter del codice di procedura civile, la condanna della Società, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, al pagamento della somma di £. 435.541.686 quale quota dovuta al titolo indicato per il periodo 1.1 / 30.9.1999, riservandosi di quantificare nel corso del giudizio, previa istruttoria, le somme dovute per il periodo successivo (1.10.1999 / 29.2.2000);

Ritenuta la giurisdizione di questo Tribunale ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, trattandosi di vertenza in materia di pubblico servizio, interamente devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, anche per quanto concerne indennità, canoni ed altri corrispettivi, attesa la nuova formulazione dell'art. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, risultante dalle modifiche apportate dallo stesso art. 7 della legge n. 205/00 citata;

Ritenuta la regolarità del contraddittorio in quanto il ricorso, non essendo riuscita la notifica nella sede legale e negli uffici amministrativi della So-



T.A.R. Lombardia, Sez. I^a - r.g. 3584/00 - Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque del Nord Milano / Acqua Potabile Bovisio s.r.l.

cietà, è stato notificato ai sensi dell'art. 145 c.p.c. al soggetto che, dal certificato 7.7.00 della C.C.I.A.A. di Milano, depositato nella odierna camera di consiglio, risulta avere la legale rappresentanza della società stessa;

Ritenuta fondata la richiesta di condanna in via provvisoria in quanto:

- a) il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (art. 4, primo comma, lett. f), legge 5 gennaio 1994 n. 36);
- b) la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato (art. 13, primo comma, legge n. 36/1994 cit.);
- c) qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, come nel caso in esame, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta giorni dalla riscossione (art. 15, secondo comma, legge cit.);
- d) la quota di tariffa relativa al servizio di fognatura e di depurazione è determinata in base al criterio secondo cui il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata (art. 14, terzo comma, legge cit.);
- e) il Consorzio ha emesso per i primi tre trimestri del 1999 fatture corrispondenti agli importi del canone di depurazione calcolati dalla stessa Società debitrice, la quale ha fornito essa stessa i dati relativi ai consumi di acqua e liquidato la quota tariffaria di pertinenza del Consorzio (cc. lettere 15 marzo, 30 giugno, 25 ottobre 1999), sicché il credito risulta fondato su prova scritta;

P.Q.M.

T.A.R. Lombardia, Sez. 1^a - r.g. 3584/00 - Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque del Nord Milano / Acqua Potabile Bovisio s.r.l.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, visti l'art. 8, comma secondo, della legge 21 luglio 2000 n. 205 e l'art. 186-ter del codice di procedura civile, in via provvisoria

condanna

la S.r.l. Acqua Potabile Bovisio al pagamento della somma di £. 435.541.686 per il titolo di cui in premessa.

La presente ordinanza è provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 settembre 2000.

Il presidente

Giorgio Neri

Il consigliere estensore

Carlo Pizzarello



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL GIORNO 20-9-2000

DOTT. CARLO PIZZARELLO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Pizzarello